



# COMUNE DI BORGOMEZZAVALLE

Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Via Seppiana, n. 87 – 28846 BORGOMEZZAVALLE

Tel 0324 56260  
Fax 0324 576914

C.F. 02476150038  
P.IVA 02476150038

**OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE  
NEGLI SPAZI ANTISTANTI LA SCUOLA MATERNA DI SEPPIANA.**

**ORDINANZA N. 13/2020 DEL 09.09.2020**

## IL SINDACO

**VISTO** il D.L. n. 19 del 25.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25.03.2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** l'articolo 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**TENUTO CONTO** del D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 07.08.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25.03.2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. n. 33 del 16.05.2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**RICHIAMATE** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**ESAMINATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020,

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

**VISTA** l'imminente apertura dei plessi scolastici prevista per il giorno Lunedì 14 Settembre 2020;

**ATTESA** l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare le possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinate da eccessive presenze e le possibilità di assembramenti di persone negli spazi antistanti la Scuola Materna di Seppiana.

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**RILEVATO** che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine negli spazi antistanti la Scuola Materna di Seppiana;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco;

**Ritenuta** la necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

### **ORDINA**

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate,

**Con decorrenza 14 Settembre 2020 e fino alla fine dell'emergenza, è fatto obbligo di utilizzare mascherine per la protezione delle vie respiratorie negli spazi antistanti la Scuola Materna di Seppiana; in proposito possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, idonee a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.**

**L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.**

**Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;**

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 34 del 22.05.2020.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Demanda alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza. A tal fine copia della presente Ordinanza viene trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Villadossola.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune e ne è data pubblicità mediante affissione in prossimità delle aree antistanti la Scuola Materna.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.



  
IL VICE SINDACO  
(Stefano Bellotti)